

A tutti i Clienti
 Loro sedi

Bologna, 05 Dicembre 2019

CIRCOLARE N. 19/2019

OGGETTO: ACCONTO IVA DICEMBRE 2019

La presente Circolare viene inviata per ricordare che **entro il 27 DICEMBRE 2019**, come avviene oramai da molti anni, i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare **l'acconto IVA per l'anno 2019**.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che illustriamo di seguito.

Si ricorda inoltre che l'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

6013



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

6035



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

- MODALITA' DI CALCOLO DELL'ACCONTO

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi:

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione Iva "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che

segue.

<p>Metodo storico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili; - al 4° trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali; <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019, rispetto a quella adottata nel 2018, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l'acconto dell'88% è calcolato sulla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2018, al netto dell'eventuale eccedenza a credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018; - contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2018: l'acconto dell'88% è calcolato su un importo pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2019 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
<p>Metodo analitico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria al 20.12.2019, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non ancora registrate o per le quali non è stata emessa fattura (ad es. fatturazione differita) • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risultasse, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

- **ACCONTO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E SITUAZIONI PARTICOLARI**

Contabilità separate ai fini Iva: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa e pertanto il calcolo dell'acconto Iva deve essere effettuato sulla base dei dati Iva dell'anno precedente con riferimento a tutte le società coinvolte nella operazione straordinaria.

- **CASI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019;
- soggetti cessati prima del 30 novembre 2019 (mensili) o del 30 settembre 2019 (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2019 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che hanno adottato il regime forfettario x art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;
- soggetti che nel corso del 2019 sono usciti dal regime dei minimi;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili

- **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' SOGGETTE A SPLIT PAYMENT**

I soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell'Iva, nell'effettuazione del versamento dell'acconto Iva devono tener conto dell'imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all'erario per effetto di quanto previsto dall'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

Anche per i soggetti passivi IVA riconducibili alla disciplina dello split payment, l'acconto IVA dovrà essere determinato secondo uno dei metodi ordinariamente previsti (storico, previsionale o effettivo).

Soggetti SPLIT PAYMENT che versano l'IVA separatamente

I soggetti che versano l'imposta separatamente ex art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015 devono effettuare un ulteriore versamento per tenere conto anche dell'IVA assoggettata al meccanismo dello split payment.

Soggetti SPLIT PAYMENT che fanno confluire l'IVA nelle liquidazioni periodiche

I soggetti che assolvono l'IVA facendola confluire nella liquidazione periodica ex art. 5 co.1 - 2 del DM 23.1.2015 devono calcolare l'ammontare dell'acconto IVA su un dato complessivo che comprenda anche l'imposta assoggettata al predetto meccanismo di Split payment.

Lo Studio provvederà a calcolare l'importo dell'Acconto Iva 2019 sulla base dei dati storici di cui è in possesso (88% liquidazione Iva anno precedente).

I Clienti, per i quali lo Studio tiene la contabilità e che ritengono opportuno procedere al versamento dell'acconto sulla base di **dati previsionali**, o **sulla base di una liquidazione Iva straordinaria al 20.12.2019**, sono pregati di prendere contatto con lo Studio **entro il giorno 16 dicembre 2019**.

I Clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità e che ritengono opportuno verificare il calcolo dell'acconto Iva sulla base di dati previsionali o effettivi, sono pregati di prendere contatto con lo Studio **entro il 18 dicembre 2019**.

Lo Studio provvederà ad elaborare, in via definitiva, il calcolo dell'acconto Iva sulla base delle informazioni ricevute entro le date sopra indicate e provvederà ad inviare ai Clienti, entro il 20 dicembre 2019, gli F24 per procedere con il versamento entro il 27 dicembre 2019.

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a vostra disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Mancaruso